Soazza1

NV2020pc

Comune di SOAZZA Autorità edilizia

Tel. 091 831 11 88 Fax 091 831 10 29 e-mail cancelleria@soazza.ch

Intervento edilizio previsto, art. 40/40a/50/51 OPTC **No.**       (lasciare libero)

(**ANNUNCIO / PROCEDURA SEMPLIFICATA** per l’ottenimento della licenza edilizia abbreviata)

**Richiedente:** **Proprietario del terreno:** **Progettista:** (se necessario)

identico al richiedente

           

**Numero della particella:**       **del fabbricato:**       Superficie parc. m2

**Zona:**  edificabile **(ZE)**  **non** edificabile **(ZF)** **Nome** **locale:**

artigianale  ……………………..

**Lavori che si intendono eseguire: ANNUNCIO PROCEDURA SEMPLIFICATA**

Valutazione dell’Autorità Edilizia del …………………………….....

manutenzione / riparazione \*)  modifiche interne di edifici  ricopertura tetto \*)  piccoli fabbricati \*)

(solo per conservazione edificio) (art. 40.2 escluso FZ) (vale anche fuori zona) (5 m3/ Tettoie 4 m2, art. 40.5)

insegne / pubblicità  impianti solari s. facciate  trasformazione del terreno\*\*)  trasform. del terreno ZE

(vedi dispos. cantonali e art. 40 OPTC) (art. 40.16 OPTC) (FZ 0.8 -200 m2 o 50 m3) (ZE 1.0 m - 100 m3 art. 40.17)

scavi / demolizioni **\*\***)  opere di cinta / muri **\***)  impianti satellitari  strutturazione giardini \*)

(indicare come e luogo deposito) (escluso FZ v. art. 40.18 OPTC (1,5 m2 art. 40.10 OPTC) Caminetti, pergole (escluso FZ)

destin. insign. ad altro scopo  condotte (acqua/scarico)  **\*\***) opere viarie private  costr. agricole s. fondam.

(art. 40.3 OPTC escluso FZ) (trattamento acque art. 31.4 LPTC) (accessi veicolari) per animali (art. 40.20 OPTC)

modifiche minori di progetti autorizzati, misure edilizie non visibili dall’esterno conformi alla zona (art. 50.1/.2 OPTC)

**Descrizione della costruzione**: (In relazione al progetto di costruzione vanno inoltrati i documenti necessari, foto ecc.)

**Ulteriori informazioni sul tipo / volume di costruzione, deposito materiale:** (riportare ulteriori dettagli nel riquadro sotto)

**\* 1)**  **Manutenzione / riparazione edifici: \*2)**  **Piccoli fabbricati:** (NB. apiari e pollai FZ necessitano del permesso EFZ)

(anche fuori zona, senza modifiche essenziali e cambiamenti dello scopo)

**\* 3)**  **Copertura tetto:**

(senza alzamenti e cambiamento totale della struttura portante, senza ingrandimenti aperture),

allegare foto, misure altezze 4 facciate e documenti necessari per la valutazione, **altrimenti domanda completa**)

**\*\*4)**  **Trasformazione del terreno / riempimenti / scavi / demolizioni:**

considerare la presenza di tubazioni o cavi, muri a secco o prati secchi, deposito materiale (Fuori Zona, a dipendenza del posto è necessario il coinvolgimento dell’Ente Forestale)

**\*5)**   **Opere di cinta / muri, siepi: 6)**  **Strutturazione giardino:** metodo/dimensione/posizione

metodo/dimensione/altezza (art. 40.8 OPTC, caminetti: valutare la distanza dai confinanti, disturbo)

art. 76 LPCT, valutare distanza dai confini adiacenti)

**Allegati / Osservazioni:** (vedi ev. pagina 2), (esempio: piani catasto con situazione particelle, documenti fotografici ecc.)

Data: Il richiedente: Il proprietario: (art. 89 LPTC) Il progettista: (se necessario)

      ...........................................................................................................................................

I seguenti progetti di costruzione non necessitano di licenza edilizia ma sono sottoposti all’obbligo di annuncio:

**Art. 40 OPTC**

**Disposizioni valide solo per progetti in zona edificabile (ZE):** (numerazione secondo art. 40)

1

2. modifiche insignificanti all’interno di edifici e impianti ad accezione di modifiche della superficie utile o del numero di locali, **escluso al di fuori delle zone edificabili**;

3. destinazioni ad altro scopo senza ripercussioni rilevanti sull’ordinamento di utilizzazione, **escluso al di fuori delle zone edificabili**;

8. impianti per la strutturazione del giardino quali sentieri, posti in giardino, tende parasole, scale, focolari da giardino, biotopi, trogoli per piante, opere d’arte, **escluso al di fuori delle zone edificabili**;

16. impianti solari sulle facciate che presentano un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica, con una superficie assorbente massima di 6,0 m² per facciata all'interno delle zone edificabili.

17. trasformazione del terreno fino ad un’altezza o una profondità di 1,0 m e una cubatura modificata di 100 m3, **escluso al di fuori delle zone edificabili;**

18. recinzioni fino ad un’altezza di 1,0 m, nonché muri di sostegno e di controriva fino ad un’altezza di 1,0 m, **escluso al di fuori delle zone edificabili;**

**Disposizioni valide per progetti in zona edificabile (ZE) e non edificabile (EFZ):** (numerazione secondo art. 40 OPTC)

1. lavori di riparazione e di manutenzione ad edifici e impianti utilizzabili in conformità alla destinazione, purché servano soltanto alla conservazione del valore e l’edificio e l’impianto non subiscano una modifica o cambiamento dello scopo;

4. ricopertura dei tetti con materiale di copertura identico o simile;

5. edifici con un volume fino a 5 m3 (piccoli fabbricati), nonché tettoie per biciclette con una superficie di base fino a 4,0 m2;

6. edifici e impianti che non vengono eretti o installati per più di sei mesi all’anno, quali

- banchi di ristorazione e di vendita,

- punti di servizio per attrezzi per lo sport e il tempo libero,

- stand, capanne, bancarelle, tende per feste, dimostrazioni, esposizioni ed eventi simili,

- parchi giochi,

- piccole sciovie, tappeti mobili per sciatori, piste di pattinaggio naturali,

- impianti per percorsi di gara e discipline sportive alla moda,

- pubblicità stradale,

- pubblicità non luminose applicate ad infrastrutture turistiche con una superficie fino a 5 m2;

7. Iglu, tepee e simili per pernottamenti in aree sciistihe durante la stagione invernale oppure in fattorie da maggio ad ottobre, qualora non vengano installati impianti sanitari fissi;

9. installazioni pubblicitarie come insegne di ditte, vetrine, pubblicità luminose e cartelli indicatori con una superficie fino a 1,5 m2;

10. impianti di ricezione satellitare per radio e televisione con una superficie fino a 1,5 m2;

11. cartelli e segnali come semafori, tavole di segnaletica stradale, segnaletica dei sentieri, segni di misurazione;

12. segni non luminosi come croci fino a 3,0 m d’altezza, opere d’arte;

13. impianti tecnici come impianti d’illuminazione stradale, centraline, idranti, dispositivi di misurazione, pali, stanghe, panchine;

14. dispositivi di sicurezza come

- reti da neve lungo le vie di comunicazione,

- recinzioni di sicurezza, reti, sbarramenti, imbottiture e simili per impianti sportivi e per il tempo libero;

- ringhiere di sicurezza;

15. impianti di urbanizzazione, nella misura in cui siano stati profilati e stabiliti, nel quadro di una pianificazione, con l’esattezze di una domanda di costruzione;

16. impianti solari sulle facciate che presentano un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica, con una superficie assorbente massima di 2,0 m² per facciata al di fuori delle zone edificabili;

19. steccati mobili durante il pascolo;

20. tettoie senza fondamenta e simili fino ad una superficie di base massima di 25 m2 per animali da reddito, tunnel di plastica senza fondamenta e sale per mungitura, nonché simili impianti agricoli e orticoli come piccole bancarelle per la vendita di prodotti;

21. depositi di materiale che vengono eretti soltanto una volta all’anno per al massimo quattro mesi;

22. installazioni di cantiere eccetto alloggi di operai, purché non provochino immissioni rilevanti.

2  L’esenzione dall’obbligo della licenza edilizia non vale per progetti di costruzione previsti in zone di pericolo destinati ad ospitare persone e animali, nonché in generale per progetti di costruzione che potrebbero minacciare corsi d’acqua e biotopi palustri.

4 Edifici e impianti ai sensi del capoverso 1 numeri 6, 7, 19, 21, e 22 devono essere eliminati dopo la scadenza della durata ammessa, quelli ai sensi del numero 14 dopo l’uso. La superficie utilizzata deve essere riportata allo stato originario. Le parti di edifici o di impianti eliminate devono essere smaltite o conservate in un posto autorizzato.

**Art. 40a \* OPTC Obbligo di annuncio**

1 I progetti di costruzione esentati dall'obbligo della licenza edilizia conformemente all'articolo 40 capoverso 1 devono essere annunciati per iscritto all'autorità edilizia comunale prima dell'esecuzione. Fanno eccezione gli steccati conformemente all'articolo 40 cpv. 1 numero 19.

2 Entro 15 giorni lavorativi dall'annuncio l'autorità edilizia comunica al committente con decisione impugnabile un eventuale obbligo della licenza edilizia e contestualmente lo informa in merito al fatto se il progetto annunciato sia soggetto alla procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia e se sono necessarie domande per autorizzazioni supplementari.

3 In assenza di una comunicazione entro 15 giorni lavorativi il committente può avviare l'esecuzione dei lavori.

**Art. 40b \* Impianti solari installati sui tetti**

1 Gli impianti solari installati sui tetti sono soggetti all'obbligo di annuncio conformemente all'articolo 40a.

2 L'autorità edilizia comunale decide in base al diritto federale se un impianto solare installato su un tetto sia sufficientemente adattato e quindi esentato dall'obbligo della licenza.

3 In caso di zone dove l'aspetto estetico è meno importante come zone artigianali e industriali i comuni possono stabilire all'interno dell'ordinamento base che anche impianti solari non sufficientemente adattati siano esentati dall'obbligo della licenza.

4 Inoltre all'interno della loro legge edilizia i comuni possono prevedere che impianti solari installati su edifici che secondo l'ordinamento base sono soggetti a un regolamento specifico di protezione o di conservazione siano sottoposti in ogni caso all'obbligo di licenza edilizia.

5 Sotto il profilo materiale l'ammissibilità di impianti solari installati su tetti viene determinata in base al diritto federale nonché in base alle prescrizioni di strutturazione dei comuni se queste ultime non limitano in misura sproporzionata lo sfruttamento dell'energia solare.

**Art. 50 Procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia**

**1. Casi d'applicazione** \*

1 La procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia viene applicata a progetti di costruzione subordinati per i quali non si attendono opposizioni, segnatamente in caso di:

1. modifiche minori di progetti di costruzione già autorizzati;

2. misure edilizie non visibili dall'esterno, che sono conformi alla zona e che non determinano cambiamenti riguardo al volume

di traffico o all'utilizzazione.

2 La procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia viene applicata inoltre a progetti di costruzione che secondo l'articolo 40 sono esentati dall'obbligo della licenza edilizia, ma che sono assoggettati alla procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia conformemente alla legge edilizia comunale.

L’esenzione dall’obbligo della licenza edilizia **non esonera dall’osservanza delle prescrizioni materiali e dalla richiesta di altre autorizzazioni**.

Qualora vi fossero indizi che con un progetto di costruzione che non necessita di una licenza potrebbero venire lese prescrizioni materiali, l’autorità edilizia comunale avvia d’ufficio, su richiesta del Servizio o su indicazione di terzi, la procedura per il rilascio della licenza edilizia.